



Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 46 del 29/07/2020

OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:28 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. **10.014**, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA	SINDACO	Presente
DI PASQUALE VALERIO	VICE SINDACO	Presente
CALLAIOLI JESSICA	CONSIGLIERE	Presente
PACELLA HILARY	CONSIGLIERE	Presente
QUERCI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
IACOPONI MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
SIMONETTI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
SARRI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
DIGAETANO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MENICAGLI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
VITI EMILIANO	CONSIGLIERE	Assente
RICCI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
GRAGNOLI BENITO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti N. 8

Assenti N. 5

Assume la Presidenza **SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **DI PIETRO DANIELA**.

Risultano **presenti** gli Assessori extraconsiliari Bellucci Valeria

Risultano **assenti** gli Assessori extraconsiliari Pullini Cristiano, Mottola Catia

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO:
TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE LE LEGGI : 147/2013 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2014;
190/2014 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2015;
208/2015 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2016;
232/2016 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2017;
205/2017 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2018;
145/2018 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2019;
160/2019 in materia di Legge di stabilità per l'annualità 2020;

DATO ATTO del comma 738 art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera di ARERA n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTA altresì la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA la delibera ARERA 23/06/2020 n. 238 in materia di adozioni di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

CONSIDERATO che l'ANCI, in riferimento alla sopracitata delibera n.158/2020 di ARERA, ha sollecitato l'opportunità di un intervento normativo evidenziando per alcuni aspetti l'inapplicabilità della stessa ed al fine di avere un maggiore lasso di tempo sia per i Comuni che per i soggetti gestori per l'acquisizione ed elaborazioni di ulteriori dati sulle gestioni, in particolare le modalità per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni rivolte alle utenze maggiormente colpite durante l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO l'art. 107 c. 4 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, modificato dall'art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020 con il quale vengono allineati i termini per le approvazioni delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU;

CONSIDERATO in particolare il comma 5 del richiamato articolo 107 il quale prevede:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano



economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

CONSIDERATO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) sono destinate a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tari approvato con deliberazione consiliare n. 30/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 25/2015;

CONSIDERATO che, al comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, è stato stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO il comma 654 del citato art. 1, secondo cui le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;

CONSIDERATO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

PREMESSO che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. N. 152/2006.

CONSIDERATO che la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana SUD di cui è parte anche il territorio del comune di Castagneto Carducci;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Castagneto Carducci, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione ARERA n.158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art.3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

VISTO il contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto tra l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) in data 27 marzo 2013;

CONSIDERATO che una delle principali caratteristiche della TARI è l'obbligo di dare copertura integrale del costo del servizio con la conseguente necessità di determinare le tariffe in base al piano economico e finanziario (PEF), redatto dall'ATO sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento – SEI TOSCANA SRL -, ed integrato con le spese a carico dell'Ente.

VISTA la Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 "Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013" e modifiche di cui alla Deliberazione Assembleare n. 8 del 08/05/2015;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario viene redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999 e dalle linee guida approvate dall'ATO Rifiuti Toscana Sud con deliberazione assembleare n. 17 del 30.06.2014.

CONSIDERATO che è necessario coprire interamente il costo del servizio con la misura della tassa calcolata nei modi previsti dal D.P.R. 158/1999 e che l'accorpamento ai fini del calcolo di alcune attività è conseguente all'analoga capacità di produrre rifiuti quale si rileva dagli intervalli di produzione di cui alla specifica tabella allegata allo stesso D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che ATO Rifiuti Toscana Sud non ha ancora pubblicato la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il piano finanziario, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale



conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

CONSIDERATO il Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 con il quale viene determinata la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per l'anno 2020, con aliquota che passa dal 3,5% al 5%;

ATTESO che con decorrenza 2020 la misura per l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006, stabilito dalla Provincia di Livorno passa dal 3,5 al 5 per cento ;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione n. 24 del 28/03/2019, suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza per il versamento in unica soluzione al 31 agosto 2020, oppure in 3 rate con scadenze al 31 agosto, al 30 settembre e 30 novembre 2020;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e introdurre una riduzione tariffaria, nello specifico, riduzione del 25% della quota variabile del tributo a carico delle seguenti utenze non domestiche:

- aree adibite a banchi di vendita all'aperto non alimentari - ristor, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie - caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, pizzerie a taglio – alberghi con ristorante – alberghi senza ristorante – aree dei campeggi – posteggi e parcheggi - complessi ricreativi all'aperto (aree operative) – complessi ricreativi all'aperto (aree non operative) – arenili - stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo anche all'aperto, discoteche e simili - laboratori e botteghe degli artigiani (solo per parrucchieri, estetisti, e simili) – rimessaggio roulotte - sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, sporti. oratori, cinema, teatri – complessi agrituristici – villaggi turistici – vendita di generi commerciali non alimentari (escluso farmacie, parafarmacie)

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 115.000,00 che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento ai due precedenti punti, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, settori legati al turismo che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

VISTO Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 110/2019;

VISTO Documento Unico Programmazione approvato con delibera consiliare n. 106/2019;

VISTO il titolo IV del Regolamento per l'applicazione della TARI ad oggetto "Riduzioni e agevolazioni"; PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, di riduzione applicabile nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, all'art. 20 trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa rispettando il disposto dell'art. 5 comma 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102.

RITENUTO opportuno per uniformare la gestione delle agevolazioni per motivi sociali e reddituali chiedere la presentazione della certificazione ISEE;

CONSIDERATA l'opportunità di istituire per l'anno 2020 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali già stabilite per l'anno 2019;



VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato nella presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO alla necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.



267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con numero 8 voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai numero 8 consiglieri presenti e votanti (unanimità);

DELIBERA

DI RIPORTARE in dispositivo quanto espresso in narrativa;

APPROVARE le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione n. 24 del 28/03/2019, suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale fissando la scadenza per il versamento in unica soluzione al 31 agosto 2020, oppure in 3 rate con scadenze al 31 agosto, al 30 settembre e al 30 novembre 2020;

PROCEDERE per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, all'approvazione delle tariffe TARI introducendo una riduzione tariffaria, nello specifico, riduzione del 25% della quota variabile del tributo a vantaggio delle seguenti utenze non domestiche:

- aree adibite a banchi di vendita all'aperto non alimentari - ristor, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie - caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, pizzerie a taglio – alberghi con ristorante – alberghi senza ristorante – aree dei campeggi – posteggi e parcheggi - complessi ricreativi all'aperto (aree operative) – complessi ricreativi all'aperto (aree non operative) – arenili - stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo anche all'aperto, discoteche e simili - laboratori e botteghe degli artigiani (solo per parrucchieri, estetisti, e simili) – rimessaggio roulottes - sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, sporti. oratori, cinema, teatri – complessi agrituristici – villaggi turistici – vendita di generi commerciali non alimentari (escluso farmacie, parafarmacie)

DI DARE ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 115.000,00=;

DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DARE ATTO che le tariffe confermate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

DARE ATTO altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

APPROVARE per l'anno 2020 le riduzioni e o esenzioni delle tariffe unitarie TARI per utenze domestiche (nella parte fissa e parte variabile) per i seguenti casi:

	DESCRIZIONE	ISEE PARI O INFERIORE	TIPO DI AGEVOLAZIONE
1	Famiglia residente composta da un nucleo familiare di cinque o più persone residenti nell'abitazione che non deve superare la superficie di 100 mq.		Riduzione del 15%
2	Famiglia residente	€ 9.100,00	Riduzione del 30%
3	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	€ 9.100,00	Esenzione totale
4	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	€ 12.800,00	Riduzione del



			30%
5	Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha : persona portatore di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; persona invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%; persona ultrasettantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali;	€ 16.000,00	Riduzione del 50%
6	Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con relazione del servizio sociale		Esenzione totale

DARE ATTO che:

- I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, scaricabile anche dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it riferita alla dichiarazione ISEE;
- Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate;
- Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell'agevolazione proposta;

Di PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di PUBBLICARE il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013;

Successivamente con numero 8 voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai numero 8 consiglieri presenti e votanti (unanimità);

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Deliberazione n. 46 del 29/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA